

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché ad adottare disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché ad adottare disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti ;

Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante “*Ordinamento dello stato civile*”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante “*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*”;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole "n. 91," la parola "e" è soppressa e dopo le parole "per la celebrazione del matrimonio" sono inserite le parole: "e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76,";

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole "il coniuge," sono inserite le parole: "la persona a lui unita civilmente,"

c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole "i matrimoni," sono inserite le parole: "le unioni civili";

d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, dopo la parola "matrimonio," sono inserite le parole: "unione civile";

e) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Matrimoni celebrati e unioni civili costituite all'estero";

2) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il matrimonio e l'unione civile all'estero, quando gli sposi o le parti dell'unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, possono essere celebrati o costituiti innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo.";

f) all'articolo 17, secondo periodo, dopo le parole "di matrimonio", sono inserite le parole: "o dell'unione civile", e dopo le parole "se gli sposi" sono inserite le parole: "o le parti dell'unione civile";

g) all'articolo 19, comma 2, dopo le parole "matrimoni celebrati" sono inserite le parole: "e delle unioni civili costituite";

h) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, dopo le parole "l'atto di matrimonio", sono aggiunte le seguenti: "o dell'unione civile";

i) all'articolo 49, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio, gli atti di costituzione dell'unione civile costituita anche ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 5, e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile,";

2) alla lettera g) dopo le parole “del matrimonio” sono inserite le parole: “e quelle che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell’unione civile”;

3) alla lettera g-bis) dopo le parole “del matrimonio” sono inserite le parole: “e quelli conclusi tra le parti dell’unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell’unione civile”;

4) alla lettera *g-ter*) dopo le parole “del matrimonio” sono inserite le parole: “e quelli di scioglimento dell’unione civile”;

l) dopo l'articolo 49, le parole :

“Titolo VIII
Della celebrazione del matrimonio
Capo I
Della richiesta di pubblicazione”

sono sostituite dalle parole:

“Titolo VIII
Della celebrazione del matrimonio e della costituzione dell'unione civile
Capo I
Della richiesta di pubblicazione e di costituzione dell'unione civile”;

m) all’articolo 50, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. La richiesta di costituzione dell’unione civile può essere fatta all’ufficiale dello stato civile del comune di scelta delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico nei modi indicati dall’articolo 12, comma 7.”;

n) all’articolo 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. **La richiesta di costituzione dell’unione civile è presentata all’ufficio dello stato civile del comune scelto dalle parti.** Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76”;

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

“2-bis. L’ufficiale dello stato civile deve verificare l’esattezza della dichiarazione di cui al comma 1-bis e può acquisire d’ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l’inesistenza di impedimenti alla costituzione dell’unione civile.

2-ter. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l’ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l’identità delle persone comparse, la richiesta a lui

fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.”;

o) dopo l'articolo 50 sono aggiunti i seguenti articoli:

“Art. 51-bis

(Verifiche)

1. Le verifiche di cui all'articolo articolo 51, comma 2-*bis*, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'ufficiale dello stato civile per costituire l'unione civile.
2. Quando è accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento, l'ufficiale dello stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile.
3. I documenti presentati o acquistati sono registrati, dopo la costituzione dell'unione civile, negli archivi di cui all'articolo 10.
4. Quando la costituzione dell'unione civile non avviene nei centottanta giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui al comma 1, la richiesta delle parti e le verifiche dell'ufficiale dello stato civile si considerano come non avvenute.

Art. 51-ter

(Costituzione dell'unione civile per delega)

1. Quando vi è necessità o convenienza di costituire l'unione civile in un comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta, l'ufficiale dello stato civile, completate le verifiche di cui all'articolo 51-*bis*, su istanza delle parti, delega per iscritto l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato.”;

p) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole “contrarre matrimonio” sono inserite le parole: “o a costituire unione civile” e dopo le parole “degli sposi” sono inserite le parole: “o una delle parti dell'unione civile”;

q) all'articolo 53, dopo il comma 4, è inserito il comma seguente: **“4-*bis*. Quando una delle parti che chiede la costituzione dell'unione civile è un cittadino italiano residente all'estero, l'ufficiale dello stato civile al quale è fatta richiesta effettua le verifiche di cui all'articolo 51, comma 2-*bis*, anche presso il competente ufficio consolare. Se invece la richiesta di costituzione dell'unione civile viene fatta all'autorità consolare, quest'ultima effettua le verifiche di cui all'articolo 51, comma 2-*bis*, tramite l'ufficiale dello stato civile del comune di iscrizione anagrafica.”** ;

r) dopo l'articolo 53 le parole

**“Capo II
Della pubblicazione”**

sono sostituite dalle parole:

**“Capo II
Della pubblicazione e della celebrazione del matrimonio e della costituzione
dell'unione civile”;**

s) all'articolo 56, comma 1, dopo le parole “della pubblicazione” sono inserite le parole: “o di richiesta di costituzione dell'unione civile”; dopo le parole “il matrimonio” sono inserite le parole: “o costituita l'unione civile” e dopo le parole “all'atto di matrimonio” sono inserite le parole: “o di costituzione dell'unione civile”;

t) dopo l'articolo 57 sono aggiunti i seguenti articoli:

**“Art. 57-bis
(Costituzione dell'unione civile)**

1. Trascorso il termine previsto dall'articolo 51-bis, comma 1, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla costituzione dell'unione civile.
2. Le parti, nel giorno prescelto, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
3. Le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali.
4. L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 2, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, iscrive l'atto di costituzione dell'unione civile nel registro delle unioni civili. Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, è sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 20 maggio 2016, n. 76, l'ufficiale dello stato civile, ricevuta dai coniugi la **dichiarazione** di non volere sciogliere il matrimonio o di non volerne cessare gli effetti civili e ricevute le dichiarazioni di cui al comma 3, ove rilasciate, procede all'iscrizione dell'unione civile nel registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili.

Articolo 57-ter

(Costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale)

1. Se una delle parti dell'unione civile, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile.

Art. 57-quater

(Costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita)

1. Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale di stato civile del luogo può procedere alla costituzione senza le verifiche di cui all'articolo 51-bis, purché le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti.

2. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di costituzione dell'unione il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita e procede secondo le modalità di cui all'articolo 57-ter.”;

u) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole “osta al matrimonio” sono inserite le parole: “o alla costituzione dell'unione civile” e dopo le parole “opposizione al matrimonio” sono inserite le parole: “o alla costituzione dell'unione civile”;

2) al comma 2, dopo le parole “la pubblicazione” sono inserite le parole: “o dove è stata richiesta la costituzione dell'unione civile”; dopo le parole “ai nubendi” sono inserite le parole: “o alle parti dell'unione civile”; dopo le parole “il matrimonio deve essere celebrato” sono inserite le parole: “o costituita l'unione civile”;

3) al comma 4 dopo le parole “del matrimonio” sono inserite le parole: “o la costituzione dell'unione civile”;

v) all'articolo 60, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. L'opposizione all'unione civile può essere sempre proposta prima della sua costituzione.”;

z) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole “della pubblicazione” sono inserite le parole: “o di costituzione dell'unione civile”;

aa) dopo l'articolo 62 le parole “Capo IV Della registrazione relativa agli atti di matrimonio” sono sostituite dalle parole: “Capo IV Della registrazione relativa agli atti di matrimonio e di unione civile”;

bb) all'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole “davanti a lui”, sono inserite le parole: “e le unioni civili costituite davanti a lui, **anche ai sensi dell’articolo 57-bis, comma 5**”;

b) alla lettera b) dopo le parole “codice civile” sono inserite le parole: “e le unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a norma dell’articolo 57-ter”;

c) alla lettera c) sono inserite in fine le parole: “e le unioni civili costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti a norma dell’articolo 57-quater”;

d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero”;

d) alla lettera d) sono inserite infine le seguenti parole: “e le unioni civili costituite per delega a norma dell’articolo 51-ter”;

f) alla lettera f) dopo le parole “del matrimonio” sono inserite le parole: “e di costituzione delle unioni civili”;

g) dopo la lettera g-ter sono inserite le seguenti lettere:

“g-quater) gli accordi di scioglimento dell’unione civile ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di scioglimento;

g-quinquies) la manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione civile, a norma dell’articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

g-sexies) la dichiarazione con la quale le parti, dopo la costituzione dell’unione civile, dichiarano di voler assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.”;

2) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole “109 del codice civile” sono inserite le parole: “e delle unioni civili costituite per delega ai sensi dell’articolo 51-ter”, e sono inserite in fine le parole: “o delle parti dell’unione civile”;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-bis) gli atti di costituzione di unione civile avvenuti in un comune scelto dalle parti, trasmessi all’ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza delle parti”;

c) alla lettera c) sono inserite infine le parole: “e le unioni civili costituite all’estero”;

d) alla lettera d) dopo le parole “matrimoni celebrati” sono inserite le parole: “o le unioni civili costituite”;

e) alla lettera e) dopo le parole “degli sposi” sono inserite le parole: “e gli atti e i processi verbali di costituzione delle unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti dell’unione civile”;

f) alla lettera f) sono inserite infine le parole: “o dell’unione civile”;

g) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

“g-bis) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento di unioni civili ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;”;

h) dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente lettera:

“h-ter) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile, nonché di modifica delle condizioni dello scioglimento.”;

cc) dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 64-bis

(Contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile)

1. L'atto di costituzione dell'unione civile deve specificamente indicare:

- a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza delle parti dell'unione civile; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;
- b) la data della richiesta di costituzione dell'unione civile, salvo il caso di cui all'articolo 57-quater;
- c) il decreto di autorizzazione quando ricorre alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 57-quater;
- d) la menzione dell'avvenuta lettura del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- e) la dichiarazione delle parti di voler costituire l'unione civile;
- f)** il luogo della costituzione dell'unione civile nel caso di imminente pericolo di vita e di costituzione fuori della casa comunale ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo.

2. Quando contemporaneamente alla costituzione dell'unione civile le parti dichiarano di scegliere il cognome comune, a norma dell'articolo 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di costituzione dell'unione civile. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato.”;

dd) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole “o aereo,” sono inserite le parole: “o se l'unione civile è costituita nell'imminente pericolo di vita di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo,”;

2) al comma 2, dopo le parole “matrimoni celebrati” sono aggiunte le parole: “o alla costituzione di unioni civili”, e dopo le parole “degli sposi” sono aggiunte le parole: “o delle parti dell'unione civile,”;

ee) all'articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1-*bis*. Nella ipotesi in cui la parte dell'unione civile non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sorda, muta, o comunque impedita a comunicare, l'ufficiale dello stato civile costituisce l'unione civile o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere alla parte le domande, riceverne le risposte e darle comunicazione delle disposizioni contenute nei commi 11 e 12 della legge 20 maggio 2016, n. 76 e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile tra le parti”.

2) al comma 2, **dopo le parole “al comma 1”, sono inserite le parole “e di cui al comma 1-*bis*)” e** sono inserite in fine le seguenti parole: “e per la costituzione dell'unione civile”;

ff) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica dopo le parole “matrimonio celebrato” sono inserite le parole: “e unione civile costituita”;

2) al comma 1 dopo le parole “codice civile” sono inserite le parole: “o dall'articolo 51-*ter*, “ e dopo le parole “del matrimonio” sono inserite le parole : “o per la costituzione dell'unione civile”;

gg) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole “il matrimonio” sono inserite le parole: “o costituito l'unione civile deve” e dopo le parole “degli sposi” sono inserite le parole: “e delle parti dell'unione civile”;

2) al comma 2 dopo la parola “celebrato” sono inserite le parole: “o l'unione civile costituita” e dopo le parole “di matrimonio” sono inserite le parole: “o di costituzione dell'unione civile”;

3) al comma 3, lettera b), dopo le parole “all'estero” sono inserite le parole: “o della costituzione dell'unione civile avvenuta all'estero” e dopo le parole “lo scioglimento” sono inserite le parole: “di un matrimonio o di una unione civile”.

hh) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: “i-bis) della costituzione dell'unione civile ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 5.”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Negli atti di costituzione dell'unione civile si fa annotazione:

- a) delle convenzioni patrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato;
- b) della dichiarazione contenente la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- c) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento dell'unione civile; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento dell'unione civile;
- d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, conclusi tra le parti al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile;
- e) degli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
- f) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile;
- g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di una delle parti dell'unione civile e di quelle che dichiarano l'esistenza della parte di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
- h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad una delle parti dell'unione civile;
- i) dei provvedimenti di rettificazione.”;

ii) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole “il matrimonio” sono inserite le parole: “e nel costituire l'unione civile”;

ll) all'articolo 73, comma 1, primo periodo, dopo le parole “cognome del coniuge”, sono inserite le seguenti “o della parte a lui unita civilmente” e dopo le parole “coniugato, vedovo o divorziato,” sono aggiunte le seguenti “unito civilmente o se

l'unione civile si era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76";

mm) dopo l'articolo 108 è aggiunto il seguente:

“Art.108-bis

(Certificazione dell'unione civile)

- 1. La certificazione dell'unione civile riporta i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.**
- 2. Nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate le seguenti formule: «unito civilmente» o «unita civilmente».”.**

Art. 2

(Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238)

1. Al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 14, n. 3), dopo le parole “di matrimonio” sono inserite le parole: “e di unioni civili”;
- b) dopo l'articolo 90 le parole “Titolo VI Della celebrazione del matrimonio” sono sostituite dalle parole: “Titolo VI Della celebrazione del matrimonio e della costituzione dell'unione civile”;
- c) dopo l'articolo 123 le parole “Capo VI Dei registri e degli atti di matrimonio” sono sostituite dalle parole: “Capo VI Dei registri e degli atti di matrimonio e delle unioni civili”;
- d) all'articolo 124 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo comma è anteposto il seguente comma: “La parte prima dei registri di matrimonio e di unioni civili comprende anche una serie distinta con la lettera A.”;
 - 2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma: “Nella prima parte serie A dei registri di matrimonio e delle unioni civili, l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute davanti a lui.”;
- e) all'articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il primo comma è sostituito dal seguente comma: “La parte seconda dei registri di matrimonio e delle unioni civili è suddivisa in quattro serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B, C, D.”;
 - 2) dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti commi:

“Nella serie D, composta di fogli in bianco, si iscrivono:

- 1) gli atti di costituzione delle unioni civili fuori della casa comunale;
- 2) gli atti di costituzione delle unioni civili in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti;
- 3) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti per delega;
- 4) gli atti di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli stampati.

Nella stessa serie D si trascrivono:

- 1) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero **e gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero;**
- 2) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega;
- 3) gli atti di costituzione delle unioni civili, già iscritti nel comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti;
- 4) le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;
- 5) le sentenze passate in giudicato con le quali si dichiara la nullità dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile già iscritto nei registri e quelle che rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile;
- 6) le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.”;

f) all'art. 134 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo comma **dopo le parole “ai numeri 5, 6, 7 e 8,” sono inserite le seguenti “e comma ottavo, ai numeri 4, 5 e 6”**, e dopo le parole “fu celebrato” sono inserite le parole “o l'unione civile costituita”;
- 2) al secondo comma dopo le parole “del matrimonio” sono inserite le parole: “o della costituzione dell'unione civile”.

Art. 3

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole “vincoli di matrimonio,” sono aggiunte le seguenti: “unione civile,”;

b) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole “e le celebrazioni di matrimonio” sono sostituite dalle seguenti: “, le celebrazioni di matrimonio, le costituzioni di unione civile”;**

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “celebrazioni di matrimonio”, sono aggiunte le seguenti: “e alle costituzioni di unione civile”;

c) all’articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole “il nome del coniuge”, sono aggiunte le seguenti: “o della parte dell’unione civile”;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Per le parti dell’unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile.”.

Art. 4

(Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 27 febbraio 2001)

1. Al decreto ministeriale 27 febbraio 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 12 le parole “Titolo IV Norme in materia di registri di matrimonio” sono sostituite dalle seguenti parole: “Titolo IV Norme in materia di registri di matrimonio e delle unioni civili”;

b) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole “di matrimonio” sono inserite le parole “e dell'unione civile”, ed è inserito in fine il seguente periodo: “Nella parte prima serie A si iscrivono le unioni civili costituite dinanzi all'ufficiale dello stato civile”;

2) al quarto comma dopo le parole “gli atti di” sono inserite le parole: “matrimonio di” e le parole “ad h)” sono sostituite dalle parole “ad h-ter)”;

3) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: “Nella serie D della parte seconda si trascrivono gli atti di costituzione delle unioni civili di cui all'articolo 63, comma 2, lettere da b) ad h-ter) del decreto del Presidente della Repubblica.”.

Art. 5

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327)

1. Al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 204, primo comma, sono aggiunte infine le seguenti parole: “e alla costituzione dell’unione civile nel caso di cui all’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e con le forme dell’articolo 57-*quater* del medesimo decreto”;

b) all’articolo 834, primo comma, al primo periodo, sono aggiunte infine “e alla costituzione dell’unione civile nel caso di cui all’articolo 65 del decreto del Presidente

della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e con le forme dell'articolo 57-quater del medesimo decreto ”; al secondo periodo, dopo le parole “l'atto di matrimonio”, sono aggiunte le seguenti “ e di costituzione dell'unione civile”;

- c) all'articolo 836, primo comma, dopo le parole “atti di matrimonio”, sono aggiunte le seguenti: “, degli atti di costituzione dell'unione civile”.**

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.